

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4561

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002

Presentato il 15 dicembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Croazia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di

prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di un Preambolo di ventisette articoli ed un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti

contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 11 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 6 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 10, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione, quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse vitale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.

L'articolo 13 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente consultino *dossier* o assistano alle indagini effettuate nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale, e contempla, tra l'altro, l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornire reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni computerizzate.

L'articolo 17 prevede che le Amministrazioni doganali possano scambiarsi funzionari di collegamento allo scopo di accrescere la reciproca cooperazione.

L'articolo 18 contempla la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 19 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo ed alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 20 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 21 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 22 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 23 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 24 definisce l'ambito territoriale dell'applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 25, 26 e 27 disciplinano l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia, in materia di mutua assistenza per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 6:

Al fine di assicurare l'assistenza tecnica in materia doganale, viene previsto l'invio a Zagabria di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per sei giorni): euro 1.668;

diaria giornaliera (euro 170 per due persone per sei giorni): euro 2.040.

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5 per cento: euro 2.174;

Totale onere (articolo 6): euro 5.882.

Articolo 15:

Viene prevista la partecipazione di funzionari in Croazia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tale fine, nell'ipotesi dell'invio annuo a Zagabria di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per sei giorni): euro 1.668;

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 più euro 48 quale quota media per contributi

previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 170 per 2 persone per 6 giorni): euro 2.040.

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5 per cento: euro 2.174;

Totale onere (articolo 15): euro 5.882.

Articolo 18:

Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti.

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Zagabria, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per 3 giorni): euro 834;

diaria giornaliera (euro 170 per due persone per tre giorni): euro 1.020.

Spese di viaggio:

n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5 per cento: euro 2.174;

Totale onere (articolo 18): euro 4.028.

Articolo 23:

Per l'esame dei programmi operativi viene prevista l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Zagabria di tre funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per tre persone e per quattro giorni): euro 1.668;

diaria giornaliera (euro 170 per tre persone per quattro giorni): euro 2.040;

n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per tre persone = euro 3.105 più euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento: euro 3.260;

Totale onere (articolo 23): euro 6.968.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2004, ammonta ad euro 22.760.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle attività di formazione (articolo 6) per i funzionari della Croazia, si fa presente che le relative domande di partecipazione ai corsi in Italia vengono accolte subordinatamente alla disponibilità dei posti e previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni — quali ad esempio l'articolo 18 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 15 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente — rendono ciò necessario.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

L'importazione di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto le Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Amministrazione doganale croata.

B) Obiettivi e risultati attesi.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze — elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) — e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione doganale della Croazia, proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dell'articolo 25 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA
REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando il bisogno di agevolare gli scambi commerciali regolari;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I**Definizioni****Articolo 1**

Ai fini del presente Accordo si intende per :

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile dalle due Amministrazioni Doganali e relative:
 1. all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
 2. alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
 3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi;
 4. alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni Doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana e il Ministero delle Finanze - Direzione Dogane per la Repubblica di Croazia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a) del presente Accordo;
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
- d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione;
- h) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle Autorità competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.

CAPITOLO II**Campo di applicazione dell'Accordo****Articolo 2**

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legali ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere da parte di alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od. escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III

Campo di applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra Autorità nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di sua iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
 - a) modifiche sostanziali alla legislazione doganale;
 - b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 - c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

Articolo 5

Le Amministrazioni Doganali in conformità alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

Articolo 6

Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
- c) scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO IV**Casi di assistenza****Articolo 7**

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

- a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
- b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 8

Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

- a) la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 9

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presume che abbiano commesso o sospetti che stiano commettendo un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 10

1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

Articolo 11

Su richiesta e in conformità alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita invia e notifica o richiede alle Autorità competenti di notificare alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.

Articolo 12

Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 13

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;
 - d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 23 del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14

1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 15

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
 - b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Documenti ed informazioni

Articolo 16

1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

CAPITOLO VII

Ufficiali di collegamento, esperti e testimoni

Articolo 17

1. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti possono reciprocamente accordarsi su scambi di Ufficiali di collegamento, per periodi limitati, secondo modalità accettate da entrambe.

2. Al fine di promuovere la cooperazione tra le due Amministrazioni doganali, l'Ufficiale di collegamento, su richiesta e con l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente, può essere incaricato di svolgere i seguenti compiti:
 - a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali, anche attraverso sistemi satellitari le cui modalità operative saranno concordate tra le Parti;
 - b) fornire assistenza nelle investigazioni riguardanti l'Amministrazione doganale rappresentata;
 - c) partecipare alla preparazione di richieste di assistenza;
 - d) fornire consulenza e assistenza all'Amministrazione doganale ospitante nella preparazione e nello svolgimento di operazioni alle frontiere;
 - e) qualsiasi altro compito reciprocamente concordato tra le due Amministrazioni doganali.
3. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti stabiliscono su base bilaterale il mandato e la sede degli Ufficiali di collegamento.
4. Sulla base di una comunicazione ufficiale della Parte Contraente richiedente, corredata del curriculum vitae della persona incaricata di agire come Ufficiale di collegamento, la Parte Contraente ospitante rilascia un documento, contenente i dati personali dell'Ufficiale, che lo autorizza a svolgere, nel territorio stesso della Parte Contraente ospitante, le funzioni indicate al precedente paragrafo 3.—
Gli Ufficiali di collegamento, sul territorio della Parte Contraente debbono essere in grado di produrre in ogni momento il documento di cui sopra.
5. Gli Ufficiali di collegamento nella Parte Contraente ospitante beneficiano, sul territorio di quest'ultima, della stessa protezione ed assistenza prevista dalla legislazione nazionale per gli Ufficiali doganali.
Sono da ritenersi responsabili di qualsiasi violazione commessa fuori servizio.

Articolo 18

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente e a produrre prove delle stesse, necessarie per i detti procedimenti. Tali funzionari deporranno in relazione a fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità l'agente dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII

Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

Articolo 19

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre Autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di droga.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 20

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a quest'Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Articolo 21

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Articolo 22

1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI

Applicazione dell' Accordo

Articolo 23

1. Le Amministrazioni Doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni Doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-croata, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale del Ministero delle Finanze — Direzione Dogane o dai loro Rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII

Applicazione

Articolo 24

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XIII

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 25

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, cesserà di essere applicato nelle relazioni tra le due Parti Contraenti l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.

Articolo 26

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 27

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che quest'esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Zagabria il 21 maggio 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Croata e Inglese. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Renzo Anduejue

Per il Governo della
Repubblica di Croazia

Aljo Benben

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
 - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di conoscere se dei dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario;
 - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
 - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.
 - d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
- 5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.
- 5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica e che sia volta a:
 - a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
 - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

- 5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia violazione delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA**

**ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION,
INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be made effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

Considering the need to facilitate legitimate trade;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on fighting against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention;

Having regard to the Customs Co-operation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I
Definitions**Article 1**

For the purposes of this Agreement:

- a) **"customs law"** shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
 - the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
 - prohibition, restrictions and controls measures; including exchange control laws;
 - the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;
- b) **"Customs Administrations"**, shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the Ministry of Finance - Customs Directorate for the Republic of Croatia which are competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;
- c) **"customs offences"** shall mean any violation or attempted violation of customs laws;
- d) **"importation and exportation duties and taxes"** shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) **"person"** shall mean any physical human being or legal entity;
- f) **"personal data"** shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;
- g) **"narcotic drugs and psychotropic substances"** shall mean all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;
- h) **"controlled delivery"** shall mean the method, which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences.

CHAPTER II
Scope of the Agreement**Article 2**

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of the customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

CHAPTER III
Scope of assistance

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence, which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of customs offences.
2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the national customs laws and procedures relevant to enquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - a) substantial changes of their customs laws;
 - b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
 - c) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations in accordance with their national legal and administrative provisions shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentality involved in offences.

Article 6

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

- a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
- b) training and assistance in developing specialised skills of their officers;
- c) exchange of experts in customs matters.

CHAPTER IV
Instances of assistance

Article 7

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods exported from the territory of the State of the requested Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other requesting Customs Administration;
- b) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed.

Article 8

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 9

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) places suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 10

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

Article 11

Upon application, the requested Customs Administration shall, in accordance with the legislation of the requested Contracting Party, deliver and notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in its territory, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 12

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective applicable national laws and regulations, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

CHAPTER V**Communication and execution of requests****Article 13**

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
 - a) the Customs Administration making the request;
 - b) the subject of and reason for the request;
 - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
 - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials, who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of an other Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 23 of this Agreement.

Article 14

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.
2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.
3. In case the requested Customs Administration is not the competent agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the competent agency and seek the co-operation of that agency.

Article 15

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:
 - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
 - b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
 - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER VI
Files and documents

Article 16

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.
2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.
3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII
Liaison officers, experts and witnesses

Article 17

1. The Customs Administrations of the Contracting Parties may mutually agree exchanges of liaison officers, for limited periods, according to reciprocally accepted modalities.
2. In order to promote co-operation between the two Customs Administrations, the liaison officer can be charged, upon request and with the approval of the other Contracting Party, the following tasks:
 - a) to facilitate and speed up the exchange of information between the two Customs Administrations, also through satellite systems whose operational modalities will be agreed between the Parties;
 - b) to provide assistance in the investigations concerning the represented Customs Administration;
 - c) to participate in drafting assistance requests;
 - d) to advise and assist the host Customs Administration in preparing and carrying out cross-border operations;
 - e) any other task mutually agreed by the two Customs Administrations.
3. The Customs Administrations of the Contracting Parties establish on bilateral basis mandate and location of the liaison officers.
4. On the basis of an official communication by the requesting Contracting Party, including the curriculum vitae of the person charged to act as liaison officer, the host Contracting Party will issue a document which states the personal particulars of the officers and authorizes him to carry out, in that territory, the functions established under the preceding paragraph 3. The liaison officers present on the territory of the host Contracting Party must be in the position to produce the document indicated above, at any rate.
5. The liaison officers enjoy, on the territory of the host Contracting Party, the same protection and assistance accorded by the legislation in force to the Customs officers of this Contracting Party. They are responsible for any offence committed off duty.

Article 18

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize, whenever possible, its officials, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.
2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

CHAPTER VIII**Use of information and documents and protection****Article 19**

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purposes of this Agreement.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.
3. The provisions of paragraph 2 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.
4. However, due to the obligations deriving to Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.
5. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 20

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX**Exemptions****Article 21**

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.
2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X

Costs

Article 22

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XI

Implementation of the Agreement

Article 23

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.
2. The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.
3. A Joint Italian-Croatian Commission shall be established, to be made up of the Director of the Customs Agency and the Director General of the Ministry of Finance - Customs Directorate or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XII

Application

Article 24

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

CHAPTER XIII

Entry into force and denunciation

Article 25

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal legal requirements for entry into force have been fulfilled.

Upon entry into force of this Agreement, the Agreement on mutual administrative assistance for the prevention and repression of customs frauds between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia signed at Belgrade on 10th November 1965 and shall cease to be in force between the two Contracting Parties.

Article 26

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may denounce it at any time through diplomatic channels.

The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party. The procedures in progress shall be completed according to the provisions of this Agreement.

Article 27

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT Zagreb on the 21st of May 2002 in two originals, each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

Mario Andreotti

For the Government
of the Republic of Croatia

Stjepan Mesić

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
 - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
 - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
 - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
 - c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
 - d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.
- 5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.
- 5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
 - a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
 - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

€ 0,60



14PDL0054590